Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | **ROMA — Martedì, 22 gennaio** | **Numero 18.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le **avvertenze** in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero* 684 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 59; 11 febbraio 1900, n. 42, e 27 marzo 1904, n. 114, sull'avanzamento nei Corpi militari della R. marina;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 304;

Viste le modificazioni introdotte nel regolamento suddetto con i RR. decreti 11 marzo 1900, n. 96; 27 novembre 1902, n. 499; 17 marzo 1904, n. 132; 9 giugno 1904, n. 304; 26 giugno 1904, n. 310, e 17 novembre 1904, n. 685;

Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni ed aggiunte al regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei Corpi militari della R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

MODIFICAZIONI ed aggiunte al regolamento 4 settembre 1898 per l'esecuzione della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei Corpi militari della R. marina.

Art. 10

(sostituisce l'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444).

Gli inscritti nei quadri di avanzamento concorrono di pieno diritto alle promozioni che possono loro competere fino a quando siano

compresi nei quadri, e da questi non possono essere radiati senza aver dato motivo alla eliminazione e senza il parere della Commissione di avanzamento che ve li comprese.

Qualora un ufficiale sia stato escluso dal quadro di avanzamento, oppure, quando trattisi di avanzamento che ha luogo solo a scelta, non sia stato compreso nel quadro di avanzamento nel quale siano inscritti ufficiali meno anziani di lui, il Ministero ne dà comunicazione all'ufficiale medesimo.

Art. 11

(sostituisce l'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444).

Il numero dei posti vacanti in ciascun grado di un determinato ruolo si desume dal confronto del numero dei militari stabilito per tale grado dal rispettivo ruolo organico, col numero effettivo dei militari inscritti in quel giorno nel ruolo stesso. In detto ruolo non devono però intendersi compresi tutti coloro i quali, per essere fuori quadro od in aspettativa o in disponibilità, sono già stati o possono essere surrogati nel ruolo stesso a termini delle leggi in vigore sullo stato degli ufficiali, e coloro cui compete la promozione per esistenza di posti vacanti nel grado superiore.

Art. 14

(sostituisce l'art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444).

Le votazioni per stabilire l'idoneità all'avanzamento dei militari di bassa forza del Corpo R. equipaggi si fanno nel modo seguente:

Ogni membro della Commissione, principiando dal meno anziano, palesa il suo voto: *sì* o *no*.

Il presidente riassume il risultato della votazione e fa inserire nel verbale la dichiarazione di idoneità o di non idoneità del candidato.

È dichiarato idoneo il candidato che abbia avuto la maggioranza dei voti: a parità di questi, prevale quello del presidente.

Quando si tratti di avanzamento a scelta si accerta prima, nel modo anzidetto, l'idoneità di ogni candidato e poi, fra gli idonei, si procede, con votazione palese, alla scelta o alla classificazione di quelli occorrenti per coprire il numero delle vacanze prevedibili, che sarà stato in precedenza indicato dal comando superiore (art. 47).

A tal fine ciascun membro della Commissione esprime il suo giudizio sul merito comparativo dei candidati con un numero di punti da 10 a 20.

È dichiarato meritevole di avanzamento a scelta soltanto il militare che abbia riportato una media di punti uguale o superiore a 16.

Il merito relativo dei militari proposti per l'avanzamento a scelta è determinato dal numero dei punti ottenuti e, a parità di questi, dall'ordine nel quale essi trovansi inscritti nel ruolo di anzianità.

Art. 15

(sostituisce l'art. 15 del regolamento predetto, modificato coi Regi decreti 27 novembre 1902, n. 499, e 9 giugno 1904, n. 304).

Le votazioni per stabilire la idoneità all'avanzamento degli ufficiali si fanno nel modo seguente:

Ciascun membro della Commissione scrive il suo voto, *sì* o *no*, sopra un foglio che porta la sua firma ed il nome del candidato, e lo pone piegato nella urna destinata all'uopo.

Quando si tratti di avanzamento ad anzianità, il candidato è dichiarato idoneo allorchè abbia a suo favore la maggioranza dei voti; qualora il numero dei voti favorevoli risulti eguale a quello dei contrari, prevale il voto del presidente.

Quando si tratti di avanzamento a scelta, si accerta prima la idoneità di ciascun candidato, il quale per essere dichiarato idoneo o confermato nella idoneità, dovrà aver riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti.

Qualora il numero dei votanti non sia esattamente divisibile per tre, l'ufficiale è dichiarato idoneo tutte le volte che a raggiungere i due terzi di voti manchi una frazione, qualunque ne sia il valore.

Poscia si procede alla scelta come segue fra i candidati risultati idonei:

Ciascun membro della Commissione scrive sopra un foglio di carta, recante la sua firma, il nome del candidato che egli giudica meritevole del primo posto, e lo depone piegato nell'urna.

È inscritto per primo nel quadro di avanzamento a scelta il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, purchè tal numero raggiunga la maggioranza assoluta.

Se nessun candidato ha riportato tale maggioranza, si procede ad una nuova votazione, nella quale sono scrutinati il candidato che riportò il maggior numero di voti e quello che raccolse il numero di voti immediatamente inferiore.

Qualora due siano i candidati che conseguirono il maggior numero di voti, la seconda votazione sarà limitata ad essi; qualora siano più di due, la votazione sarà limitata ai due più anziani.

Infine, qualora vi siano un candidato che ha raccolto il maggior numero di voti, senza però raggiungere la maggioranza assoluta, e due o più che hanno ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore, il secondo scrutinio ha luogo fra il più anziano di costoro e colui che conseguì il maggior numero di voti.

Se nella seconda votazione i due candidati ottengano egual numero di voti, sarà inscritto per primo il più anziano di essi.

Analogamente procederà la Commissione per l'assegnazione successiva dei posti, fino a che il quadro di avanzamento sia completato.

Le votazioni, tanto per l'idoneità quanto per la scelta, saranno precedute da discussione, aperta e diretta dal presidente, in base al prescritto dell'art. 109 del presente regolamento, e del risultato di ciascuna discussione sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 16

(sostituisce l'art. 16 del regolamento predetto, modificato coi RR. decreti 27 novembre 1902, n. 499, e 26 giugno 1904, n. 310).

La compilazione delle schede individuali conformi agli annessi modelli *D*, *D bis*, *E*, *E bis* ed *F*, stabilita dall'art. 30 della legge si effettua come segue:

Le schede sono compilate, separatamente per corpo e per i gradi contemplati dalla legge, dagli ufficiali di grado superiore a quello da conferirsi, e trasmesse direttamente al presidente della Commissione di avanzamento presso il Ministero della marina, in modo che vi giungano entro la 1ª quindicina di dicembre, od eccezionalmente quando richieste.

Per formare le schede di avanzamento a scelta a quei gradi per cui la promozione ha luogo esclusivamente in base a tale criterio (modello *D* e *D bis*) si dà giudizio su tutti gli ufficiali del grado immediatamente inferiore, compresi fra il 1° inscritto nel ruolo organico ed il meno anziano di coloro che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, ed in base alle disposizioni del successivo art 110, hanno raggiunto, o sono in grado di raggiungere entro i tre mesi successivi all'epoca della compilazione dei quadri di avanzamento, le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge.

Nelle schede *D* e *D bis* non figureranno anche i nomi di coloro definitivamente esclusi dall'avanzamento a norma dell'art. 74 e quelli già compresi nei quadri dell'anno precedente.

Nell'apposita colonna si specificano i motivi delle singole proposte.

Per l'avanzamento ai gradi per cui la promozione ha luogo col criterio misto dell'anzianità e della scelta, si compilano due schede individuali: una modello *E*, per gli ufficiali dello stato maggiore (o *E bis* per gli ufficiali degli altri corpi), per determinare l'ido-

neità all'avanzamento dei candidati, l'altra modello *F* per le proposte di avanzamento a scelta.

Nella scheda modello *E* o *E bis*, il giudizio è richiesto sopra i capitani di corvetta o tenenti di vascello compresi rispettivamente nel primo terzo o nel primo quarto del loro ruolo organico, o nelle stesse frazioni dei ruoli per gli ufficiali dei gradi corrispondenti, esclusi i maggiori macchinisti.

Determinato in base al seguente art. 73 il limite del ruolo, entro il quale debbono essere compresi gli ufficiali da inscriversi nelle schede, il Ministero indica nella prima colonna delle schede *E* od *E bis*, i nomi di detti ufficiali, omettendo soltanto coloro che sono da considerarsi definitivamente esclusi dall'avanzamento a norma dell'art. 74 e quelli già compresi nei quadri dell'anno precedente.

Se dopo l'invio delle schede ai compilatori, cioè nel periodo di tempo che intercede fra tale invio e la riunione delle Commissioni di avanzamento, avvengano nella composizione dei ruoli delle variazioni prima non prevedibili, per decessi, dimissioni o simili, non è tenuto alcun conto, cioè restano le schede come sono state compilate.

I nomi indicati dal Ministero nella 1ª colonna devono poi, secondo il giudizio del compilatore della scheda, essere trascritti nella stessa riga orizzontale, in una o nell'altra delle successive colonne, a seconda delle indicazioni contenute nelle intestazioni di esse.

Nella 1ª colonna della scheda modello *F* il compilatore, senza oltrepassare il numero massimo delle proposte a scelta richiesto dal Ministero, scrive i nomi di quegli ufficiali che, essendo già stati da lui dichiarati idonei nelle schede modello *E* o *E bis*, sono secondo il suo giudizio meritevoli della promozione a scelta pei motivi che deve chiaramente indicare nella 2ª colonna della scheda stessa in modo conciso ed evitando dizioni generiche.

Qualora il compilatore della scheda *F* non trovi a suo giudizio un numero di ufficiali da proporre per l'avanzamento a scelta, tale da raggiungere quello richiesto dal Ministero, si limita a scrivere nella 1ª colonna di detta scheda solo quel numero di ufficiali che reputa meritevoli di promozione a scelta, e qualora non creda di fare alcuna proposta a scelta ne indica sommariamente le ragioni nella scheda stessa.

Per gli ufficiali che possono conseguire l'avanzamento a norma dell'art. 80 del regolamento e che siano dal compilatore della scheda ritenuti meritevoli di avanzamento a scelta al grado di capitano di fregata e capitano di corvetta, non si deve compilare separatamente la scheda *F*, ma detti ufficiali sono compresi in un'unica scheda (mod. *F*) promiscuamente con gli ufficiali che hanno ottemperato alle condizioni di imbarco, ed il numero complessivo di proposti a scelta non deve mai eccedere quello stabilito dal Ministero.

Le schede debbono essere firmate dai compilatori.

Art. 20

(sostituisce l'art. 20 del regolamento predetto).

Nei riguardi dell'avanzamento da farsi in conformità dell'art. 12 del presente regolamento, ciascun posto si considera come vacante in un dato ruolo o grado di bassa forza:

a) dal giorno in cui hanno luogo le relative disposizioni, nei casi di promozione, di nomina ad ufficiale o ad un impiego civile, di ampliamento di organici;

b) dal giorno successivo alla denunzia di diserzione, alla sentenza del tribunale che inflisse la rimozione dal grado, alla pubblicazione dell'ordine del giorno di retrocessione, al decesso;

c) dal giorno successivo a quello in cui hanno effetto le relative disposizioni, in tutti gli altri casi.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo.

Art. 41

(sostituisce l'art. 41 del regolamento predetto, modificato col Regio decreto 27 novembre 1902, n. 499).

Il comandante superiore del Corpo determina e notifica annualmente per ciascun grado il limite di anzianità al quale si possono estendere le liste di avanzamento ad anzianità, basandosi per ciò sul numero dei graduati occorrenti a riempire le vacanze che si prevedono nei diversi gradi e classi per l'anno successivo.

In tali liste si inscrivono anche quei graduati e comuni di 1ª classe i quali, pur avendo raggiunto le condizioni di anzianità e d'imbarco, non siano giudicati meritevoli di avanzamento, indicando per ciascuno i motivi che determinano tale giudizio.

I comuni di 2ª classe ritenuti non meritevoli di avanzamento non sono compresi nelle liste.

Art. 43

(sostituisce l'art. 43 del regolamento predetto, modificato col R. decreto 27 novembre 1902, n. 499).

Le liste di avanzamento per i militari del Corpo R. equipaggi sono compilate dalle seguenti Commissioni:

DEPOSITI

(*Sedi di dipartimento o comando militare marittimo*)

Comandante del deposito, presidente;
Aiutante maggiore in 1°, membro;
Commissario, segretario, id.

Nelle suddette Commissioni viene aggiunto un ufficiale macchinista per le liste di avanzamento dei macchinisti e dei fuochisti, ed un ufficiale ingegnere per quelle della categoria operai.

DISTACCAMENTI COMANDATI DA UFFICIALI INFERIORI.

Le liste di avanzamento sono compilate dal comandante.

DISTACCAMENTI INFERMIERI.

Vice direttore dell'ospedale, presidente.
Comandante del distaccamento, membro,
Direttore dei conti, id.

A BORDO.

Ufficiale in 2°, presidente.
Un ufficiale dello stato maggiore designato dal comandante, membro.
Ufficiale dal quale i militari dipendono per l'esercizio delle loro speciali funzioni, id.

Sulle navi con tre o meno di tre ufficiali, la Commissione è formata di questi ufficiali.

Le liste di avanzamento per il personale semaforico sono compilate dagli ufficiali capi zona.

Per i militari distaccati isolatamente e per quelli alla dipendenza di sott'ufficiali distaccati od in comando di navi d'uso locale, sono fatte proposte di avanzamento dalle autorità sotto i cui ordini quei militari si trovano e tali proposte sono rimesse alla competente Commissione per le liste di avanzamento.

Le Commissioni incaricate della compilazione delle liste di avanzamento giudicano della idoneità dei militari quando questi si trovino pienamente nelle condizioni di cui all'art. 38 e secondo le norme e modi stabiliti nelle tabelle *H* citate dall'art. 39.

Le qualità volute, e specialmente l'istruzione letteraria dei comuni e sotto capi, devono, per quanto possibile, essere documentate.

Se accada di dover giudicare sull'idoneità di militari che all'uopo debbano possedere un certificato qualsiasi e non lo posseggano, o perchè non frequentarono i corsi prescritti o perchè questo titolo venne loro a scadere, le Commissioni esprimono il proprio avviso, giudicando il militare in relazione agli altri requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento.

Le condizioni di anzianità e d'imbarco sono computate al 30 giugno dell'anno corrente.

Le note caratteristiche, da trascriversi sui modelli 5 del regolamento di disciplina, da allegarsi alle proposte dei militari idonei o non all'avanzamento, devono riferirsi al periodo di tempo dal 1° luglio dell'anno precedente a tutto il 30 giugno dell'anno corrente; esse però non devono compilarsi pei militari che trovansi nelle destinazioni da meno di due mesi.

Nelle liste istesse sono inscritti prima i militari ritenuti idonei all'avanzamento e quindi tutti i graduati ed i comuni di 1ª classe giudicati non meritevoli di avanzamento, ma che hanno raggiunto le condizioni di anzianità e di imbarco, pei quali devono indicarsi i motivi della esclusione, eccezion fatta per i comuni di 2ª classe a norma del 3° alinea dell'art. 41; nella colonna del modello 8 del regolamento di disciplina per le proposte di avanzamento, ove è detto: « se possiede le condizioni volute dalla legge di avanzamento », devono essere specificate le condizioni mancanti al militare preso in esame.

I militari degenti in un ospedale a terra devono essere compresi nelle liste di avanzamento della nave dalla quale dipendevano prima del loro sbarco per malattia, se i rispettivi comandanti, durante il tempo di permanenza a bordo (sei mesi almeno), in base alle notizie delle quali dispongono, possono avere elementi di giudizio sufficienti per decidere sulla idoneità loro. In questo caso i comandanti devono richiedere i fogli matricolari alle direzioni di sanità.

Se per effetto di movimenti qualche militare sbarca poco tempo prima della compilazione delle liste (non più di due mesi), esso dev'essere giudicato ed inscritto in quelle della nave che lo ha sbarcato se il militare stesso vi si trovava almeno da sei mesi, od almeno da due quando però abbia dato sufficienti prove d'idoneità all'avanzamento e sia nelle altre condizioni prescritte.

Art. 47

(sostituisce l'art. 47 del regolamento predetto).

La Commissione di cui all'art. 44, esaminate le liste e tenendo presenti le proprie deliberazioni sopra ogni militare in quelle compreso, compila i quadri di avanzamento.

In precedenza il comandante superiore del corpo R. equipaggi stabilisce per ciascun grado e sottopone all'approvazione del Ministero il limite di anzianità fino al quale i militari possono venire compresi nel quadro, quando si tratti di avanzamento ad anzianità, ed il numero dei militari da inscriversi in detto quadro, quando si tratti di avanzamento a scelta, basandosi all'uopo sul numero dei graduati e dei comuni di 1ª classe occorrenti per riempire le vacanze che si prevede possano verificarsi entro l'anno successivo nei diversi gradi e classi.

La Commissione, per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta prende successivamente in esame i militari inscritti nel ruolo di anzianità che si trovano nelle condizioni volute per ottenere l'avanzamento, fino a raggiungere il prestabilito numero degli individui idonei da inscriversi nei quadri, senza occuparsi ulteriormente di quegli altri militari che nel ruolo di anzianità seguano gli esaminati, ancorchè i militari stessi trovinsi pure nelle condizioni volute per conseguire l'avanzamento.

I quadri di avanzamento sono distinti per gradi, categorie e specialità di servizio e se ne compila uno per i militari aspiranti ai gradi di sott'ufficiale e uno pei militari aspiranti alla 1ª classe di comune e al grado di sotto-capo.

Art. 50

(sostituisce l'art. 50 del regolamento predetto).

I quadri di avanzamento ai gradi di sott'ufficiale non hanno effetto se non sono approvati dal Ministero.

Il Comando del corpo Reale equipaggi pubblica, anno per anno, i quadri di avanzamento dei militari di bassa forza delle varie categorie e specialità dopo la sanzione ministeriale per quelli riferentisi ai gradi di sott'ufficiale.

Nel caso di una promozione da concedere a bordo (art. 47 del regolamento sul servizio a bordo delle RR. navi), il comandante in capo della forza navale deve richiedere al comandante superiore del corpo R. equipaggi tutte le notizie intorno ai posti disponibili ed all'individuo da promuovere, e insieme l'elenco dei più anziani del promovendo, che avessero titoli e meriti speciali già riconosciuti.

I comandanti in capo di forze navali possono derogare alle disposizioni suaccennate quando si tratti di ricompensare, specialmente se all'estero, qualche militare che se ne sia reso meritevole per fatti di particolare ed eccezionale importanza, riferendone però al Ministero.

Il ministro ha facoltà di fare inscrivere d'ufficio nel quadro di avanzamento i militari di bassa forza del corpo R. equipaggi, che giudichi meritevoli di avanzamento a scelta per azioni segnalate tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, o per essersi distinti nell'adempimento di speciali missioni o di servizi straordinari.

Art. 70

(sostituisce l'art. 70 del regolamento predetto).

In quei ruoli ed a quei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente a scelta, la promozione da farsi giusta il disposto dell'art. 12 spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al primo inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento, salvo il disposto del successivo articolo 110, per quanto riguarda gli ufficiali inscritti nei quadri prima di aver raggiunto le condizioni richieste per l'avanzamento.

Art. 71

(sostituisce l'articolo 71 del regolamento predetto).

All'ufficiale meritevole di eccezionale promozione a scelta a senso dell'art. 26 della legge spetta la promozione stessa, quando sia vacante un posto devoluto all'avanzamento nel grado superiore del proprio ruolo, purchè nel corrispondente grado e quadro di avanzamento abbiano avuto luogo, dopo la precedente promozione a scelta eccezionale, tante promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria che raggiungano il numero di dieci e l'ufficiale si trovi nelle condizioni di anzianità e di imbarco richieste dagli articoli 11 e 12 della legge.

L'inscrizione nel quadro di avanzamento, da compilarsi o già compilato, di un ufficiale di qualunque corpo e di qualunque grado, da promuoversi a scelta eccezionale, viene considerata come un posto in più nel quadro medesimo, dopo i dieci stabiliti dal citato articolo, sieno essi a scelta o ad anzianità.

Tale inscrizione, per le promozioni miste, non è computata nel determinare le aliquote stabilite dalla legge 27 marzo 1904, n. 114, per le promozioni ordinarie, ad anzianità od a scelta.

Art. 73

(sostituisce l'art. 73 del regolamento predetto).

Quando di un ruolo di anzianità si debba in base alla legge od al regolamento determinare, ad un dato effetto che non sia quello dell'avanzamento, un'aliquota qualsiasi (metà, terzo, quarto, quinto, ecc.) si procede nel modo seguente:

Innanzi tutto si stabilisce aritmeticamente tale aliquota, dividendo il numero che rappresenta l'organico dei militari di quel dato grado per quello che indica la proporzione stabilita dalla legge o dal regolamento (metà, terzo, quarto, quinto, ecc.).

Qualora il numero di tale organico non sia esattamente divisibile per due, tre, quattro, cinque, ecc. a seconda dei casi, esso viene aumentato di tante unità quante sono necessarie per renderlo esattamente divisibile.

Poscia, a cominciare dal primo inscritto nel ruolo organico, si contano tanti nomi fino a raggiungere il numero indicato dal quoziente dell'anzidetta divisione.

Nel far tale operazione non sono computati, come se non esi-

stessero nei ruoli, quei militari il cui posto sia stato o possa essere riempito per effetto della legge sullo stato degli ufficiali, e quelli che coprono cariche o funzioni fuori quadro.

Quando poi si tratti di determinare l'aliquota agli effetti dell'avanzamento, cioè di stabilire il numero di militari di un dato grado che possono concorrere alla promozione al grado superiore, non sono computati, come se non esistessero nei ruoli, oltre a quelli sopra indicati, anche quei militari già compresi nell'ultimo quadro di avanzamento i quali, per effetto di vacanze prevedibili in dipendenza dell'applicazione della legge sui limiti di età, possono conseguire la promozione non più tardi del 1° gennaio, nel caso di normale riunione annuale della Commissione di avanzamento, oppure non oltre l'epoca che sarà stabilita dal Ministero, nel caso di convocazione eccezionale della Commissione stessa.

Art. 92

(sostituisce l'art. 92 del regolamento predetto).

Gli ufficiali che per esigenze di servizio, per malattia, o per altre cause indipendenti dalla loro volontà, debitamente giustificate e riconosciute dal Ministero, non possono prendere parte ad un esame di concorso, sono ammessi a quello successivo e classificati per la promozione con i compagni, coi quali avrebbero dovuto concorrere e che vengono frattanto classificati con riserva di anzianità.

Art. 103

(*sostituisce* l'art. 103 del regolamento predetto).

Dove la legge prescrive che l'avanzamento si ottiene mediante un esame di concorso, per stabilire la idoneità e la classificazione si tengono presenti:

a) il risultato dell'esame stesso;

b) le note caratteristiche ed eventualmente i rapporti speciali, e pei sottotenenti di vascello anche i giornali particolari.

Art. 105

(sostituisce l' art. 105 del regolamento predetto).

Gli ufficiali che falliscono la prova di un esame di concorso in non più di due materie, o in una sola quando l'esame verte su due materie soltanto, sono ammessi ad un esame di riparazione e, se approvati, vengono classificati in concorso fra di loro, ma dopo quelli approvati nel primo esame.

Gli ufficiali che hanno fallito la prova in più di due materie, o in entrambe trattandosi di esame su due sole materie, e quelli nuovamente riprovati all'esame di riparazione, possono ripetere la prova intiera insieme con gli ufficiali chiamati al concorso successivo, coi quali sono poi classificati.

I riprovati in qualche materia sono ancora ammessi ad un esame di riparazione; se nuovamente riprovati, non possono più prendere parte ad altri esami.

Art. 108

(sostituisce l' art. 108 del regolamento predetto, modificato coi RR. decreti 27 novembre 1902, n. 499 e 26 giugno 1904, n. 310).

In principio di ogni anno, o quando sono altrimenti esauriti alcuni dei quadri di avanzamento, il Ministero determina le date nelle quali debbono riunirsi le Commissioni, di cui all'articolo precedente.

La Commissione suprema di avanzamento, che è sempre presieduta dall'ammiraglio o dal vice ammiraglio più anziano si compone:

§ 1. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali dello stato maggiore generale:

a) degli ufficiali ammiragli membri del Consiglio superiore di marina;

b) degli ufficiali ammiragli comandanti in capo di dipartimento e comandanti militari marittimi;

c) degli ufficiali ammiragli comandanti di forza navale o di divisione navale autonoma nelle acque dello Stato;

d) dell'ufficiale ammiraglio capo dell'ufficio di stato maggiore al Ministero;

e) del direttore generale del personale e del servizio militare.

Nel caso in cui trattasi dei quadri di avanzamento degli ufficiali di cui all'art. 80 del regolamento, fa parte della Commissione anche il direttore generale di artiglieria e armamenti.

§ 2. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del genio navale (ingegneri e macchinisti):

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 1;

b) del tenente generale, dei maggiori generali del genio navale e del maggiore generale macchinista.

§ 3. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo sanitario:

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 1;

b) del maggiore generale medico della R. marina.

§ 4. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del Corpo di commissariato:

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 1;

b) del maggiore generale commissario.

§ 5. Nella compilazione dei quadri di avanzamento a vice ammiraglio ed a tenente generale del genio navale sono esclusi dal prendere parte alla Commissione suprema gli ufficiali di grado inferiore a vice ammiraglio.

La Commissione ordinaria di avanzamento si compone:

§ 6. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali dello Stato maggiore generale e del Corpo R. equipaggi.

a) del presidente e degli ufficiali ammiragli membri ordinari del Consiglio superiore di marina;

b) del capo dell'ufficio di stato maggiore al Ministero;

c) del direttore generale del personale e del servizio militare;

d) e per gli ufficiali di cui all'art. 80 del regolamento, del direttore generale di artiglieria e armamenti.

§ 7. Per la compilazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali del Genio navale, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato:

a) di tutti i membri indicati nel paragrafo 6;

b) rispettivamente per ciascun Corpo, dei membri indicati nel comma *b*) dei paragrafi 2, 3 e 4.

Art. 110

(sostituisce i comma 1 e 2 dell'art. 110 del regolamento predetto modificato col R. decreto 26 giugno 1904, n. 310).

Il Ministero determina e fa conoscere in tempo utile al presidente della Commissione di cui agli articoli 107 e 108 il numero degli ufficiali di ogni corpo e di ogni grado da inscrivere nei quadri di avanzamento da compilarsi.

Inoltre per opportuna conoscenza delle Commissioni di avanzamento e particolarmente agli effetti dell'art. 112, comunica i nomi degli ufficiali rimasti nei quadri precedenti approvati dal ministro a termini dell'art. 115.

Per le promozioni che si fanno col criterio dell'anzianità, il Ministero determina i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun Corpo per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità.

Art. 110 *a*

(sostituisce i comma 3 ad 8 incluso del citato art. 110).

Per le promozioni che si fanno esclusivamente col criterio della scelta il Ministero determina il numero dei posti da inscrivers nel nuovo quadro, con le seguenti norme:

a) per l'avanzamento ai gradi il cui organico è uguale o inferiore a 7, il quadro comprende il numero dei posti dovuti alle vacanze prevedibili nel corso dell'anno per effetto dell'applicazione

della legge sui limiti di età, (tenendo cioè conto di tutti quegli ufficiali che per effetto della suddetta legge dovrebbero cessare dal servizio attivo indipendentemente dalla possibilità della loro promozione) aumentato di uno; qualora non vi siano vacanze prevedibili, il quadro viene composto di due nomi, sempre quando il numero degli ufficiali del grado immediatamente inferiore sia maggiore di 7, in caso contrario il quadro comprende un nome soltanto;

b) per l'avanzamento ai gradi il cui organico è fra 7 e 14 incluso, il quadro comprende il numero dei posti dovuti alle vacanze prevedibili nel corso dell'anno per effetto della suddetta legge, computate come sopra è detto, aumentato di due;

c) per l'avanzamento al grado di capitano di vascello nello stato maggiore generale, il quadro comprende i posti dovuti alle vacanze prevedibili nel corso dell'anno per effetto della suddetta legge, aumentato di 4.

Qualora vengano a variare gli attuali organici, il Ministero varia proporzionatamente i numeri da aggiungersi a quello delle vacanze prevedibili per determinare il totale dei posti da inscriversi nel quadro.

Qualora per uno dei gradi di cui sopra non siano avvenute tutte le promozioni previste nel quadro di avanzamento dell'anno precedente, il numero dei nomi da inscriversi nel nuovo quadro di avanzamento viene determinato come sopra è detto, diminuendolo del numero degli ufficiali tuttora inscritti nel quadro dell'anno precedente.

Art. 110 *b*

(sostituisce i comma 9 a 11 incluso del citato art. 110).

Per le promozioni che si fanno col criterio misto dell'anzianità e della scelta (art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114) il quadro comprende:

a) per l'avanzamento al grado di capitano di fregata e corrispondenti (esclusi i macchinisti) il numero delle vacanze prevedibili per l'applicazione della legge sui limiti di età (tenendo cioè conto di tutti quegli ufficiali che per effetto della suddetta legge dovrebbero cessare dal servizio attivo, indipendentemente dalla possibilità della loro promozione) aumentato della quota occorrente per rendere il numero da inscrivere nel quadro divisibile per quattro, qualora non lo sia;

b) per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta e corrispondenti, il numero delle vacanze prevedibili per l'applicazione della suddetta legge, computato come sopra è detto, aumentato della quota occorrente per rendere il numero da inscrivere nel quadro divisibile per cinque, qualora non lo sia.

Art. 110 *c*

(sostituisce i comma 12 e 13 del citato art. 110).

Quando per uno dei gradi di cui sopra non siano avvenute tutte le promozioni previste nel quadro di avanzamento dell'anno precedente, si procede secondo i casi, nel modo seguente:

a) se non vi siano vacanze prevedibili, calcolate come sopra è detto, oppure se, essendovene, il numero degli ufficiali rimasti nel quadro risulti superiore od uguale a quello delle vacanze, non si richiedono nuovi nomi;

b) se vi siano vacanze prevedibili ed il numero degli ufficiali rimasti nel quadro risulti inferiore a quello delle vacanze, il numero dei nomi da inscriversi nel nuovo quadro è uguale a quello di dette vacanze, diminuito del numero degli ufficiali rimasti nel quadro.

Qualora il numero così ottenuto non sia divisibile per quattro o per cinque, secondo i casi, è aumentato della quota occorrente per renderlo divisibile;

c) qualora sia esaurito il quadro precedente e non vi siano vacanze prevedibili, il nuovo quadro comprende quattro o cinque nomi rispettivamente per l'avanzamento ai gradi di capitano di fregata e corrispondenti, esclusi i macchinisti, o di capitano di corvetta e corrispondenti.

In base al numero degli ufficiali da inscriversi nel quadro di avanzamento ai gradi di capitano di fregata e di corvetta e corrispondenti, il Ministero determina, per l'inscrizione nella scheda *F*, quanti siano i posti disponibili per l'avanzamento a scelta, in applicazione del disposto dell'art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114.

Art. 110 *d*

(sostituisce i comma 14 a 16 incluso del citato art. 110).

La Commissione di avanzamento competente, seguendo le prescrizioni del successivo art. 111, prende in esame gli ufficiali inscritti nel ruolo di anzianità che già posseggono le condizioni richieste dagli articoli 11 e 12 della legge 6 marzo 1898 per ottenere l'avanzamento, o che verranno a possederle entro i tre mesi successivi all'epoca in cui si compilano i quadri di avanzamento.

Gli ufficiali, che furono compresi nei quadri, in forza di quest'ultima clausola, non possono essere promossi fino a quando non abbiano effettivamente raggiunto i requisiti prescritti per l'avanzamento.

Pertanto, se allo spirare dei tre mesi alcuno degli ufficiali predetti non possegga ancora tali requisiti e vi siano posti vacanti, in relazione a quanto dispone l'art. 12 del presente regolamento, si farà luogo alla promozione di quelli, i quali, pure essendo inscritti dopo di loro, si trovino nelle condizioni volute dai citati articoli della legge, secondo l'ordine d'inscrizione nei quadri. Nel caso ora contemplato uguale provvedimento sarà preso anche prima che sia trascorso il termine anzidetto, quando il ritardo nelle promozioni avrebbe per conseguenza il collocamento in posizione di servizio ausiliario per limiti di età, di alcuni fra gli ufficiali che già possiedono le condizioni per l'avanzamento.

Art. 111

(sostituisce i comma 1 a 3 incluso dell'art. 3 del regolamento predetto modificato col R. decreto 26 giugno 1904, n. 310).

Per l'avanzamento ai gradi di vice ammiraglio, di contr'ammiraglio, di capitano di vascello e gradi corrispondenti, la Commissione dopo aver esaminato le pratiche personali dei candidati che abbiano raggiunto o possono raggiungere in base alle prescrizioni dell'art. 110 le condizioni di permanenza nel grado ed imbarco prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge, e per i capitani di fregata e gradi corrispondenti anche le schede individuali di cui all'art. 30 della legge medesima stabilisce anzitutto l'idoneità all'avanzamento e quindi, seguendo le prescrizioni dell'art. 15 del presente regolamento, procede alla formazione del quadro di avanzamento.

Per l'avanzamento ai gradi di capitano di fregata, di capitano di corvetta e corrispondenti, escluso l'avanzamento a tenente colonnello macchinista, la Commissione procede anzitutto a stabilire l'idoneità all'avanzamento col sistema di votazione prescritto dall'art. 15 del regolamento, per i candidati che abbiano raggiunto o possano raggiungere in base alle prescrizioni dell'art. 110 le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge e quelli che si trovino nelle condizioni previste dal penultimo alinea dell'art. 110.

Quindi tra questi ufficiali, esclusi quelli che nella votazione per la idoneità all'avanzamento non abbiano riportato l'unanimità dei voti, procede alla scelta, prendendo in esame soltanto coloro che abbiano riportato nelle schede individuali un numero di proposte a scelta uguale almeno al terzo del numero dei compilatori delle schede, per lo stato maggiore generale, e almeno ai due terzi per gli ufficiali degli altri corpi.

Quando il numero dei compilatori delle schede non sia esattamente divisibile per 3, si considera che l'ufficiale abbia raggiunto il minimo delle proposte necessarie per poter essere preso in con-

siderazione per l'avanzamento a scelta, tutte le volte che a raggiungere un terzo o i due terzi del numero dei compilatori delle schede manchi una frazione, qualunque ne sia il valore.

Art. 111 *a*

(sostituisce i comma 4 a 9 incluso del citato art. 111).

La Commissione, esaminate le pratiche personali di questi ufficiali assegna a ciascuno di essi, qualora si tratti di ufficiali dello Stato maggiore generale che avanzano con le prescritte condizioni di imbarco:

a) un punto da 1 a 20 alle qualità professionali dimostrate nel servizio di comando di bordo, sempre quando tale servizio sia stato disimpegnato almeno per un anno dai tenenti di vascello od almeno per sei mesi dai capitani di corvetta. In caso diverso non è assegnato il punto;

b) un punto da 1 a 20 alle qualità professionali dimostrate negli altri servizi a bordo e a terra;

c) un punto da 1 a 20, come espressione del criterio personale che ha sul candidato ciascun membro della Commissione di avanzamento, tenuto conto dell'insieme delle qualità morali, militari e di carattere, ed eventualmente delle produzioni scientifiche, invenzioni, ecc. ecc. di cui al comma *e*) dell'art. 109;

d) un punto, che sia funzione del posto di anzianità che il candidato occupa nel rispettivo quadro organico. Tale punto si ottiene nel seguente modo: dal numero che indica il terzo del quadro organico totale dei capitani di corvetta, o il quarto del quadro totale dei tenenti di vascello, si sottrae il numero che indica il posto di anzianità che l'ufficiale occupa nel rispettivo ruolo organico. La cifra residua rappresenta il punto da assegnare al candidato.

A ciascuno dei 4 punti suddetti sono rispettivamente assegnati i coefficienti qui sotto indicati:

comma *a*) coefficiente 4;
comma *b*) coefficiente 2;
comma *c*) coefficiente 2;
comma *d*) coefficiente 1.

Art. 111 *b*

(sostituisce il comma 10 del citato art. 111).

Per ogni candidato si ricava il punto per la graduatoria (allegato *G*), moltiplicando ciascun punto riportato per il rispettivo coefficiente e dividendo la somma per 4, anche quando non sia stato assegnato il punto di cui al comma *a*).

Qualora si tratti di ufficiali dello stato maggiore generale che avanzano senza aver adempiuto alle prescritte condizioni d'imbarco, non viene assegnato il punto di cui al comma *a*), ma solamente quello di cui al comma *b*), cioè per le qualità professionali dimostrate negli speciali servizi a terra, e gli altri punti di cui ai comma *c*) e *d*).

A ciascuno dei tre punti suddetti sono rispettivamente assegnati i coefficienti qui sotto indicati:

comma *b*) coefficiente 3;
comma *c*) coefficiente 2;
comma *d*) coefficiente 1.

Per ogni candidato si ricava il punto per la graduatoria (allegato *G*), moltiplicando ciascun punto riportato per il rispettivo coefficiente e dividendo la somma per 3.

Art. 111 *c*

(sostituisce i comma 11 a 14 incluso del citato art. 111).

Per l'avanzamento ai gradi corrispondenti a quelli di capitano di fregata o di corvetta, tranne per la promozione a tenente colonnello macchinista che ha luogo esclusivamente a scelta, la Commissione procede come è stabilito per gli ufficiali dello stato maggiore generale, tenendo conto soltanto degli elementi di giudizio indicati ai paragrafi *b*), *c*) e *d*), ed assegnando ai punti relativi rispettivamente i coefficienti qui sotto indicati:

comma *b*) coefficiente 4;
comma *c*) coefficiente 2;
comma *d*) coefficiente 1.

Il punto per la graduatoria si ricava nel modo specificato innanzi, dividendo poi la somma totale per tre.

Per ciascun grado e corpo è quindi formato, in base al punto risultante per la graduatoria, l'elenco dei proposti a scelta, avvertendo che a parità di punti prevale l'anzianità.

In base a questo elenco e a quello dei proposti ad anzianità, la Commissione, per ciascun grado, nei limiti numerici stabiliti dal Ministero per i posti da inscriversi nel rispettivo quadro dell'anno in corso (art. 110), procede alla formazione del quadro di avanzamento, intercalando, nella proporzione prescritta dalla legge, i primi inscritti nell'elenco dei proposti ad anzianità con i primi inscritti nell'elenco dei proposti a scelta, o viceversa, se la prima iscrizione nel quadro di avanzamento deve essere devoluta alla scelta. Il candidato proposto a scelta deve però essere inscritto al posto dovutogli per anzianità, qualora ciò gli conferisca una classificazione più favorevole.

Art. 111 *d*)

(sostituisce i comma 15 a 17 incluso del citato art. 111).

Per gli ufficiali da promuoversi ai gradi di cui all'art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114, una Commissione speciale, che è nominata dal Ministero prima della formazione dei quadri di avanzamento pei detti gradi, prende in esame i lavori scientifici (esclusi quelli che hanno semplice carattere di compilazione) pubblicati dagli ufficiali che dallo scrutinio delle schede risultino proposti per l'avanzamento a scelta, assegnando un punto di merito relativo ai lavori presi in esame. Tale punto è la media di quelli assegnati da ciascun membro della Commissione predetta.

L'elenco dei punti di merito così riportati da quei candidati che hanno pubblicato lavori sopradetti, è rimesso alla Commissione di avanzamento, ed i componenti di essa ne tengono conto nel dare il punto di criterio personale previsto dal comma *c* dell'art. 111 *a*.

Uno stesso lavoro non può esser preso in considerazione che per una sola promozione.

Art. 111 *e*.

Per l'avanzamento agli altri gradi dei vari Corpi, le Commissioni, in base alle prescrizioni della legge e del presente regolamento e previo accertamento dell'idoneità secondo le norme prescritte per le votazioni dall'art. 15, procedono alla compilazione dei quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta o per concorso.

Art. 111 *f*

(sostituisce i comma 19 e 20 del citato art. 111).

Per gli ufficiali che, a norma dell'art. 80 del regolamento, possono ottenere la promozione senza aver compiuto il periodo normale d'imbarco, si compila un quadro di avanzamento a parte.

Qualora il numero di essi, per la promozione ai gradi di capitano di fregata o di corvetta, non sia tale da permettere l'applicazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1904, n. 114, essi sono inscritti nel quadro nell'ordine naturale di loro anzianità.

Art. 111 *g*

(sostituisce l'ultimo comma del citato art. 111).

Nei quadri di avanzamento, a fianco di ogni candidato deve indicarsi il numero dei voti attribuitigli dalla Commissione, per l'idoneità o per il posto assegnatogli nell'ordine di merito, per scelta o per concorso.

Art. 111 *h*

(aggiunto).

Quando si tratta di avanzamento per concorso, la Commissione

assegna a ciascun candidato, per gli elementi di giudizio di cui al comma *b*) dell'art. 103, un numero di punti da 0 a 20, con l'avvertenza che i punti da 0 a 9 incluso significano non idoneità e quelli da 10 a 20 servono per la classificazione degli idonei.

A questi punti viene attribuito il coefficiente 1, mentre il coefficiente 2 è attribuito alla media di quelli ottenuti all'esame.

La somma totale dei punti così riportati dal candidato determina la classificazione definitiva per l'avanzamento.

Art. 112
(sostituisce l'art. 112 del regolamento predetto).

Gli ufficiali che si trovano già inscritti nei quadri di avanzamento dell'anno antecedente, sono di diritto, con precedenza e nello stesso ordine, compresi nei nuovi quadri, salvo a quegli ufficiali, che per la loro sede di anzianità avrebbero potuto essere compresi nei quadri non esauriti e non lo furono per mancanza dell'imbarco o per altre cause, il diritto di riprendere il proprio posto di anzianità, qualora vengano riconosciuti idonei all'avanzamento.

Per gli ufficiali già inscritti nei quadri precedenti, il diritto alla iscrizione nei nuovi quadri non è però incondizionato, ma a loro riguardo le Commissioni esaminano se in base a nuovi elementi di giudizio qualcuno di essi debba essere escluso.

Quando poi questi ufficiali siano riconosciuti idonei in nuovo scrutinio, il loro avanzamento viene regolato come all'art. 112 *bis*.

Art. 112 *bis*
(aggiunto).

L'ufficiale che per cattiva condotta, negligenza nell'adempimento dei propri doveri ed altri motivi consimili, non sia stato compreso nel quadro di avanzamento o ne sia stato escluso dopo che già vi era inscritto (art. 112), non può essere ripreso in esame dalla Commissione fino all'epoca della compilazione di un nuovo quadro di avanzamento, e le promozioni, cui nel frattempo occorresse di addivenire, di ufficiali meno anziani o classificati dopo di lui, hanno luogo senza alcuna riserva di anzianità.

Art. 113
(sostituisce l'art. 113 del regolamento predetto).

Il quadro di avanzamento vale per tutte le promozioni che occorrono durante l'anno, cioè fino a che non sia compilato il nuovo quadro.

Qualora si preveda che il quadro di avanzamento, per qualche grado o ruolo, possa venire esaurito prima di quel tempo, il Ministero dispone perchè, con le stesse norme, sia compilato un quadro suppletivo.

L'ufficiale che per essersi trovato in aspettativa, o per altre circostanze speciali, non abbia potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro di avanzamento ed al quale, per la sua sede di anzianità, possa spettare la promozione, prima che sia compilato un nuovo quadro di avanzamento, può, anche durante l'anno, esservi inscritto, previo accertamento della sua idoneità nei modi prescritti.

Quando per mancanza dei necessari elementi di giudizio (fogli caratteristici od altri documenti), oppure per le momentanee condizioni fisiche o per ragioni di condotta di talun ufficiale, o perchè trovisi in corso a riguardo del medesimo un'inchiesta per motivi disciplinari o un procedimento penale dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, la Commissione ritenga di non potersi pronunciare in modo definitivo sulla di lui idoneità all'avanzamento, essa esprime, motivandolo, un giudizio sospensivo.

Tosto che sia cessata la causa della sospensiva, si provvede perchè si faccia luogo, secondo i casi, alla dichiarazione della di lui promovibilità o alla esclusione dal quadro di avanzamento e le promozioni degli altri ufficiali, che si debbono fare nel frattempo, hanno luogo con riserva di anzianità.

Roma, 9 dicembre 1906.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Modello **D**.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello

compilata dal . . . . . sig. . . . .

(Art. 16 del regolamento).

Ufficiali sui quali si deve pronunziare il giudizio	Ufficiali che si propongono per il servizio a bordo ed inscritti in ordine di merito	Ufficiali che si propongono per il solo servizio a terra ed inscritti in ordine di merito	Ufficiali non idonei	Ufficiali sui quali non si esprime il giudizio per mancanza di elementi sufficienti	Motivi della proposta
1	2	3	4	5	6

(data) . . . . il . . . . 190 . .

(firma) Il . . . .

Nella prima colonna saranno scritti dal Ministero (nei limiti stabiliti dall'art. 16 del regolamento e in ordine di anzianità) i nomi degli ufficiali sui quali si richiede giudizio con la scheda. Tutti questi nomi debbono poi essere trascritti dal compilatore in una delle quattro colonne 2, 3, 4 e 5, avvertendo che nella colonna 2 devono, a giudizio del compilatore, essere scritti in ordine di merito solo i nomi degli ufficiali idonei indicati nella colonna 1 che avanzano con le prescritte condizioni d'imbarco e nella colonna 3 devono essere scritti, pure in ordine di merito, solo i nomi di quegli ufficiali idonei che avanzano senza le predette condizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Modello **D** *bis*.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento a scelta al grado di (1). . . . .

compilata dal . . . . . sig. . . . .

(Art. 16 del regolamento).

Ufficiali sui quali si devo pronunziare il giudizio	Ufficiali che si propongono inscritti in ordine di merito	Ufficiali non idonei	Ufficiali sui quali non si esprime il giudizio per mancanza di elementi sufficienti	Motivi della proposta
1	2	3	4	5

(data) . . . . il . . . . 190 . .

(firma) Il . . . .

(1) Colonnello del genio navale, del corpo sanitario, del corpo di commissariato e colonnello o tenente colonnello macchinista.

Nella prima colonna saranno scritti dal Ministero (nei limiti stabiliti dall'art. 16 del regolamento e in ordine di anzianità) i nomi degli ufficiali sui quali si richiede giudizio con la scheda. Tutti questi nomi debbono poi essere trascritti dal compilatore in una delle altre tre colonne 2, 3 e 4.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Modello E.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento ad anzianità al grado di (1) . . . . .
compilata dal . . . . . sig. . . . .
(Art. 16 del regolamento).

Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Ufficiali idonei		Ufficiali non idonei	Ufficiali sui quali non si esprime il giudizio per mancanza di elementi sufficienti	Motivi della proposta
	pel servizio a bordo	pel solo servizio a terra			
1	2	3	4	5	6

(data) . . . . il . . . . 190 . .

(firma) Il . . . .

(1) Capitano di corvetta e capitano di fregata.

Nella prima colonna saranno scritti dal Ministero (entro i limiti di anzianità stabiliti dall'art. 16 del regolamento) i nomi degli ufficiali sui quali si richiede giudizio con la scheda. Tutti questi nomi debbono poi essere trascritti dal compilatore in una delle altre quattro colonne 2, 3, 4 e 5, avvertendo che nella colonna 2 devono essere compresi solo i nomi di quegli ufficiali idonei che avanzano senza le predette condizioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Modello E *bis*.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento al grado di (1) . . . .
compilata dal . . . . . sig. . . . .
(Art. 16 del regolamento).

Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Ufficiali idonei	Ufficiali non idonei	Ufficiali sui quali non si esprime giudizio per mancanza di elementi sufficienti	Motivi della proposta
1	2	3	4	5

(data) . . . . il . . . . 190 . .

(firma) Il . . . .

(1) Maggiore e tenente colonnello del genio navale, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato (escluso quello di tenente colonnello macchinista).

Nella prima colonna saranno scritti dal Ministero (entro i limiti di anzianità stabiliti dall'art. 16 del regolamento) i nomi degli ufficiali sui quali si richiede giudizio con la scheda. Tutti questi nomi debbono poi essere trascritti dal compilatore in una delle altre tre colonne 2, 3 e 4.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Modello F.

REGIA MARINA

Scheda per l'avanzamento a scelta al grado di (1) . . . .
compilata dal . . . . . sig. . . . .
(Art. 16 del regolamento).

Ufficiali considerati nella scheda *E* (o *E bis*) come idonei all'avanzamento e che si ritengono meritevoli di promozione a scelta	Motivi della proposta.
Numero massimo degli ufficiali da proporsi a scelta N.	

(data) . . . . il . . . . 190 . .

(firma) Il . . . .

(1) Capitano di fregata o di corvetta e corrispondenti.

Nella prima colonna il compilatore scriverà i nomi di quegli ufficiali da lui già compresi nella scheda *E (o E bis)*, come idonei all'avanzamento, disponendoli secondo l'ordine di merito che crede loro assegnare, nel limite massimo numerico stabilito dal Ministero (art. 16 del regolamento).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

Il numero 699 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 22 gennaio 1905, n. 25, col quale venne istituito il Consiglio tecnico per l'amministrazione dei sali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del citato decreto è sostituito il seguente:

Art. 3. — Il Consiglio è composto:

a) di un consigliere di Stato, presidente, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

b) del direttore generale delle privative, vice-presidente;

c) del vice-direttore generale delle privative;

d) del direttore capo della divisione sali;

e) dei direttori dei laboratori chimici delle privative e centrale delle gabelle in Roma;

f) di un professore di chimica agraria, designato dal Ministero delle finanze;

g) di due industriali che abbiano riconosciuta competenza, uno in fatto d'industria chimica e l'altro in fatto d'industria in cui il sale ha largo impiego, per la preparazione di generi alimentari e di prodotti diversi, ambi da nominarsi dal ministro delle finanze;

h) di un funzionario tecnico del R. Ispettorato delle miniere, designato dal ministro di agricoltura, industria e commercio;

i) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, con le funzioni di segretario del Consiglio.

I componenti eletti del Consiglio tecnico durano in carica un triennio: possono essere rieletti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino del 29 maggio 1905, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 19 ottobre successivo, con la quale fu stabilito di adottare un nuovo regolamento stradale in sostituzione di quello approvato con R. decreto 25 settembre 1892;

Viste le successive deliberazioni prese dalla Deputazione provinciale di Torino in via d'urgenza, in luogo e vece del Consiglio, nelle sedute del 22 marzo e dell'11 ottobre 1906, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente nelle adunanze del 17 maggio e del 25 ottobre 1906, con le quali furono nel detto nuovo regolamento introdotte alcune ulteriori lievi modificazioni;

Inteso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo regolamento stradale per la provincia di Torino secondo il testo a stampa che, vistato d'ordine Nostro dal nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, sarà unito al presente decreto.

Il detto Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 ottobre 1905, del Consiglio provinciale di Campobasso, con cui fu approvata la radiazione dall'elenco delle provinciali della strada che da Montaquila scende alla nazionale n. 51;

Vista l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, rilasciata a termini dell'articolo 194 della legge comunale e provinciale in adunanza 31 agosto 1906;

Considerando che il deliberato emesso dal Consiglio provinciale, venne regolarmente pubblicato ai termini di legge senza che fossero prodotte opposizioni;

Considerando che il carattere che si riscontrò nella strada in parola, per classificarla fra le provinciali di Campobasso, come in fatto avvenne col R. decreto 28 gennaio 1900, fu quello della sua importanza per l'esercizio delle cave di pietrame e di pietra da taglio, che sono uniche in una vasta zona di territorio;

Ritenuto che dopo l'ultimazione della ferrovia Caianello-Isernia, e della provinciale dal ponte a 25 archi sul Volturno a Capriati, detta importanza venne gradatamente a scemare, sino a perdere del tutto la strada quel carattere di provincialità che in essa si era prima riscontrato;

Ritenuto che, per tali circostanze, la strada di cui si tratta è ora ridotta a servire soltanto di accesso dall'abitato di Montaquila alla nazionale n. 51, e riveste quindi unicamente i caratteri di strada comunale a sensi del comma *c*) dell'art. 16 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*:

Visti gli articoli 14 e 15 della citata legge organica sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il tratto di strada che scorre dall'abitato di Montaquila alla nazionale n. 51 (dalla Ravindola a Castel di Sangro), è cancellato dall'elenco delle strade provinciali di Campobasso.

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906:

Iandolo cav. Costantino, colonnello medico ispettore sanità militare, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 1° febbraio 1907.

Corpo di stato maggiore

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

Petitti di Roreto cav. Carlo, maggiore capo di stato maggiore

comando divisione militare Ravenna, promosso tenente colonnello.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Nasalli Rocca conte Saverio, colonnello capo di stato maggiore V corpo armata, esonerato dall'anzidetta carica e nominato comandante in 2° scuola guerra.

Angelotti cav. Cleto, id. id. XI id., id. id. id. e nominato capo di stato maggiore V corpo armata.

D'Avanzo cav. Nicola, id. comandante 14 fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore e nominato capo di stato maggiore XI corpo armata.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 15 novembre 1906:

Radaelli cav. Uberto, colonnello in aspettativa, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 novembre 1906.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

Grana Mario, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia, ammesso, a datare dal 17 novembre 1906, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Catemario dei duchi di Quadri Enrico, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1906.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Sapelli cav. Alessandro, capitano a disposizione del Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione del detto Ministero, dal 1° novembre 1906.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore:

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Casalogno cav. Giovanni — Falletti di Villafalletto cav. Lodovico — Zappia cav. Giuseppe — Dalmasso cav. Luigi — Barone cav. Giovanni — Cao cav. nobile don Gio. Battista — Cortella cav. Emanuele — Levi cav. Ortenzio — Bertacchi cav. Paolo.

Capitani promossi maggiori:

Villani Giovanni — Cittadini cav. Arturo — Castagnola cav. Giovanni — Allievi cav. Cesare — Tagliaferri cav. Alessandro — Fratino cav. Achille — Simoncelli Antonio — Savini cav. Arnaldo — Saporiti Alessandro — Rosati cav. Ottorino — Galli cav. Vittorio — Formiggini cav. Primo — Palleni cav. Agabio — Sartorio cav. Ernesto.

Tenenti promossi capitani:

Valpreda Bartolomeo — Tallarico Michele — Fumagalli Romolo — Costamagna Francesco — Savini Carlo — Bitossi Carlo — Tonolo Cesare — Rossi Gennaro — Furlani Giuseppe — Saltini Guido — Liguoro Raffaele — Chiantera Vito — Piccardi Giuseppe — Mazzotto Umberto — Buffardi Federico — Alcioni Edgardo — Francescone Pasquale — Ursida Pasquale — Majo Epimenio — Giorgetti Giovanni — Giova Michele — Laugieri Ottavio — Coleti Luca — Giani Evaristo — Veneri Camillo — Giribaldi Giustiniano — Graziano Paolo — Viticonte Luca — Tiana Salvatore — Piccioli Severino — Forlanini Cesare — Martinengo Edoardo — Pietrocola Bernardino — Ilari Antonino — Bonaglia Andrea — Bellucci Giuseppe — Bollati-Nobili Aicardo — Sassi Guido — Arcidiacono Michele — Rotolli Cesare — Allincy Emilio — Madon Giovanni — De Florio-La Rocca Cesare — Mosti Luigi.

Sottotenenti promossi tenenti, continuando nell'attuale destinazione:

Marrubini Gilberto — Bolla Giovanni — Landi Ettore — Giorgi Giorgio — De Castiglioni Massimo — Iavicoli Raffaele — Gennari Umberto — Ricciulli Alfonso — Bracco Carlo — Moscati Ettore — Giolitti Enrico — Stasi Ferdinando — Puma Giacomo — De Marchi Arnaldo — Pozzo Mario — Montanaro Carlo — De Fraia Nicola — Scoppetta Carlo — Spada Antonio — Roncati Amato — Femi Aurelio — Anglois Federico — Ferraro Gustavo — Chierici Andrea — Montessori Carlo — Bertello Gerolamo — Andreoli Americo — Marzocchi Mario — Bianchetti Giuseppe — Olmi Ulisse — Vaschetto Angelo — Kerbaker Ernesto — Sani Ugo — Scalfaro Ercolino — Battisti Marcello — Del Curto Pietro — Gazzera Mario — Del Giudice Giacomino — Lodi Ezio — Tartarini Antonio — Giannola Umberto — Amendola Adalgiso.

Abbatecola Raffaele — Galluzzi Mario — Romanelli Umberto — Bauzano Augusto — Fulgeri Livio — Meoli Attilio — Miani Emilio — Oppizzi Pietro — Marchesi Luigi — Della Chiesa nobile dei conti di Cervignasco Alberto — Riva Lorenzo — Cubeddu Luigi — Meauro Giuseppe — Allora Alessandro — Marotta Antonio — Villa Vincenzo — Mazzei Lapo — Lanari Angelo — Melegari Carlo — Romano Francesco — Ponzoni Angelo — Iuglaris Nicolò — Santoni Rugiu Giovanni Angelo — Sanna Salvatore — Pojaghi Alessandro.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Vicoli Giulio, capitano 52 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Roulph Pietro, id. 31 id., id. id. per motivi di famiglia.

Mangani Ferdinando, id. in aspettativa speciale per la durata di un anno — Bovis Teramo, id. id. id. id. — Terzi Francesco, id. id. id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Russo Augusto, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

I seguenti capitani in aspettativa speciale sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate, con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1907:

Dal 24 dicembre 1906:

Fucini Giuseppe.

Dal 28 dicembre 1906:

Silvestre Eugenio — Zuccaro Guido.

Dal 31 dicembre 1906.

Zamponi Francesco — Bianchi Ettore — Petrucciano Pasquale — De Angelis Gio. Battista — Ponzini Alighiero.

I seguenti ufficiali di fanteria sono promossi al grado superiore con la destinazione per ciascuno indicata.

Maggiore promosso tenente colonnello:

Pedriali cav. Vincenzo.

Tenente promosso capitano:

Bobbio Valentino.

Con R. decreto del 3 gennaio 1907:

Cecchi cav. Emilio, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio dal 23 dicembre 1906.

Polisiero Manfredi, capitano in aspettativa speciale, id. id. dal 4 gennaio 1907.

Ancillotti Guido, tenente 67 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Barcherini Tito, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 5 gennaio 1907.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Alfonso Luigi, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 30 dicembre 1906.

Minutelli Giulio, id. in aspettativa speciale, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Besson Giovanni, tenente 10 bersaglieri, id. id. per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 10 gennaio 1907:

Capponi Eugenio, capitano 80 fanteria, sostituto ufficiale istruttore aggiunto, nominato sostituto ufficiale istruttore dal 1° febbraio 1907.

Caruso Giosuè, id. 7 id., id. sostituto ufficiale istruttore aggiunto dal 1° id.

Giglio Vittorio, tenente 2 id., id. id. dal 1° id.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I sottoindicati ufficiali di cavalleria sono promossi al grado superiore.

Maggiori promossi tenenti colonnelli:

Pontoglio nobile cav. Leonida — Appiotti cav. Ezio.

Capitani promossi maggiori:

Milanesi Arturo — Salmoiraghi Carlo.

Tenenti promossi capitani:

Gariboldi Farina Giuseppe — Giorgi Filippo.

Sottotenenti promossi tenenti:

Slinger Guido — Chiapirone Ferdinando — Ramognini Alberto — Curato Corradino — Scribani Rossi conte di Cerreto Alberto — Kingsland Alberto — Migliardi Giovanni — Vaccaneo Alessandro — Malaspina Azzolino — Palumbo Antonio — Curioni Giuseppe — Fiorelli Bianco — Sarri Lorenzo — Bacci Enrico — Reina Carlo — Ronchi Giulio — Caputo Carlo — Capacci Vincenzo — Ferraresi Carlo.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Coulant cav. Adolfo, maggiore a disposizione Ministero guerra, promosso tenente colonnello.

Lampertico Fedele, sottotenente reggimento Genova cavalleria, id. tenente.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Fortina Arturo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 5 gennaio 1907.

Durelli Mario, sottotenente id. per infermità non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 12 novembre 1906:

Girola Federico, capitano in aspettativa, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono promossi al grado superiore:

Tenenti promossi capitani:

Reggiani Ivone — Balestro Francesco — Guanciale-Franchi Rocchi Ferdinando — Saccani Aleardo — Campana Giuseppe.

Sottotenenti (treno) promossi tenenti (treno):

Appierto Michele — Riccio Alfredo — Lanzino Francesco — Fracci Giovanni — Neva Carlo — Ierna Antonio — Bontempi Omero — Casigliani Emilio — Giancotti Vincenzo — Barberis Ubaldino — Calzetta Luigi.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali di artiglieria sono promossi al grado superiore:

Tenenti promossi capitani:

De Arcayne conte della Minerva cavaliere nobile don Camillo — Giuliano Luigi — Bellono Angelo.

Arma del genio.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali del genio sono promossi al grado superiore:

Tenenti promossi capitani:

Antonnicola Vincenzo — Benotti Amadeo.

Sottotenenti promossi tenenti:

Morou Ernesto — Zucchetti Augusto — Lisfora Corrado.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali del genio sono promossi al grado superiore:

Tenenti promossi capitani:

Cecchetti Adolfo — Ippolito Antonio.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 12 novembre 1906:

Tassoni cav. Giovanni, tenente colonnello 38 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Caltanissetta.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Tassoni cav. Giovanni, tenente colonnello comandante distretto Caltanissetta, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 dicembre 1906.

Con R. decreto del 23 dicembre 1906:

Scala cav. Edoardo, tenente colonnello 58 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti e nominato comandante distretto Caltanissetta.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali del personale permanente dei distretti, sono promossi al grado superiore:

Capitani promossi maggiori:

De Bosa cav. Vincenzo — Faraoni cav. Raffaello.

Tenente promosso capitano:

Perris Ernesto.

I seguenti ufficiali sono trasferiti nel ruolo del personale permanente dei distretti:

Cordella cav. Alberto, maggiore 88 fanteria — Pinna Edoardo, capitano 5 id. — Preti Celestino, tenente 5 alpini.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali medici sono promossi al grado superiore:

Capitani medici promossi maggiori medici:

Faralli cav. Celestino — Alldatti cav. Benedetto.

Tenenti medici promossi capitani medici:

Cossu Alberto — De Maria Nicolò — Palmieri Raffaele — Garneri Bartolomeo.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Basso Ermenegildo, sottotenente medico ospedale Novara, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali commissari sono promossi al grado superiore:

Maggiore commissario promosso tenente colonnello commissario:

De Nicola cav. Ernesto.

Capitano commissario promosso maggiore commissario:

Pattini Primo.

Tenenti commissari promossi capitani commissari:

Brusasco Italo Angelo — Bertola Leonardo.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

I seguenti ufficiali contabili sono promossi al grado superiore:

Capitano contabile promosso maggiore contabile:

Sutto cav. Ugo.

Tenenti contabili promossi capitani contabili:

Fiorentino Antonino — Sismondini Giuseppe — Romani Antonio — Grifasi Pietro — De Rosa Vincenzo — De Biasio Ettore — Gorelli Giuliano.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 22 novembre 1906:

Vocino dott. Carlo — De Angelis dott. Giovanni Battista — Porcu dott. Gavino — Ortensi dott. Carlo, nominati vice-segretari di 2ª classe, dal 1° dicembre 1906.

Con R. decreto del 6 gennaio 1907:

Pistoni Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe, delle amministrazioni dipendenti, nominato assistente alla biblioteca centrale militare, dal 16 gennaio 1907

Impiegati istituto geografico militare.

Con R. decreto del 9 dicembre 1906:

Ciorlieri cav. Gerardo, topografo capo di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1907, col grado onorario di topografo capo di 1ª classe.

Personale insegnante.

Con R. decreto del 27 dicembre 1906:

Mancini ing. Ernesto, professore titolare di 3ª classe, di disegno, promosso professore titolare di 2ª classe.
Guasti Carlo, maestro di scherma di 2ª id., id. maestro di 1ª id.
Tagliaferri Federico, id. 3ª id., id. id. 2ª id.
Ricciarelli Ferruccio, maestro aggiunto — Cottone Natale, id. id. id. — Giambastiani Alfonso, id. id. id., promossi maestri di scherma di 3ª id.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906:

Beccarini-Crescenzi Lorenzo, ragioniere di 1ª classe, promosso ragioniere principale di 3ª classe.
Favro Alfredo, aiutante ragioniere, id. ragioniere di 2ª classe.
Vannucci Virgilio, cittadino, nominato aiutante ragioniere d'artiglieria dal 1° gennaio 1907.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1906:

Manfredini Giovanni, ragioniere di 2ª classe, promosso ragioniere di 1ª classe, continuando nella detta carica.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 20 dicembre 1906.

Magis cav. Michele, capotecnico di 1ª classe, promosso capotecnico principale di 3ª classe.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1906:

Cuccurullo Alessandro, capo tecnico principale di 3ª classe, promosso capotecnico principale di 2ª classe.
Caldara cav. Tommaso, capotecnico di 2ª id. — Stefanini Giacomo, id. 2ª id., promossi capitecnici di 1ª id.
Taraglio Giuseppe, id. 3ª id., promosso capotecnico di 2ª id.

Ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 16 dicembre 1906:

Leofreddi Angelo, ufficiale d'ordine di 2ª classe — Perra Luigi, id. 2ª id — Barsali Alcide, id. 2ª id., l'assegno personale annuo fissato ai ridetti ufficiali d'ordine col R. decreto 28 settembre 1906 rispettivamente in L. 362.50, 530, 895 viene ridotto a L. 340, 507.50 e 872.50, a decorrere dal 1° ottobre 1906.

Con R. decreto del 30 dicembre 1906:

Abbate Alfio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio dal 1° gennaio 1907.

I seguenti ufficiali d'ordine sono promossi alla classe superiore.

Dalla 2ª alla 1ª classe.

Zerga Carlo — Tango Alfonso.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 1,249,353 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 50, al nome di Rocca *Colomba* ed Antonio di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, Rocca Bianca di Giuseppe, moglie di Italo Paganetto, domiciliati in Quarto al Mare (Genova) e figli nascituri dal detto Rocca Giuseppe, tutti eredi indivisi di Parodi Antonio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rocca *Maria-Colomba* ed Antonio ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 1,241,579 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 95 al nome di Petruccelli Francesco fu Donato, domiciliato in Napoli con usufrutto vitalizio a favore di *Mercorella Annina fu Pietro*, minore sotto la patria potestà della madre Amalia Petruccelli vedova Mercorella, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Petruccelli Francesco fu Donato con usufrutto vitalizio a favore di Mercorella *Marianna* fu Pietro, minore ecc., vera usufruttuaria delle rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè: n. 1,062,407 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 230, al nome di Orzalesi *Cesare* ed Esmeralda di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre domiciliato in Montecatini di Val di Cecina (Pisa), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Orzalesi *Leopoldo Cesare* ed Esmeralda di Giuseppe, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0,

cioè: n. 1,155,753 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50, al nome di Carossa *Anna* di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Torino, con vincolo di usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Carossa *Caterina-Anna* di Carlo, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 gennaio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 100.00, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 22 gennaio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

21 gennaio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	101.24 98	99.37 98	101.03 29
3 1/2 % *netto*.	100.93 —	99.18 —	100.72 07
3 % *lordo*....	71.91 39	70.71 39	71.16 92

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un esame di concorso a venti posti di volontario (senza assegno) nel personale di prima categoria degli uffici della Corte dei conti, indetto con decreto del ministro del tesoro 3 gennaio 1907; con avvertenza che i vincitori del concorso, a tenore del comunicato già pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio 1897 n. 175, dovranno assoggettarsi, per la pensione, alle norme che saranno stabilite sulla istituzione di una Cassa di previdenza che abbia per fondamento i conti individuali.

Gli esami scritti saranno dati in Roma nei giorni 25, 26, 27 del venturo mese di aprile.

Le domande di ammissione al concorso, corredate di tutti i documenti e senza riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, dovranno essere presentate al segretariato generale della Corte dei conti perentoriamente entro il giorno 26 marzo 1907.

L'esame di concorso sarà dato sul programma e con le norme stabilite con ordinanza 21 agosto 1905.

I vincitori del concorso, secondo l'ordine di graduatoria, saranno nominati volontari a misura che vi saranno posti vacanti.

All'infuori dei posti messi a concorso non se ne conferiranno altri benchè vi sieno ancora concorrenti che abbiano ottenuto sette punti o più nella classificazione secondo l'art. 9 delle norme suddette.

I volontari saranno promossi vice segretari di 3ª classe con lo stipendio di L. 1500 a misura che vi saranno posti vacanti, dopo aver fatto non meno di sei mesi di tirocinio ed aver dato prova di operosità e diligenza, a norma dell'art. 2 del Regio decreto 1° agosto 1895, n. 501.

Roma, 12 gennaio 1907.

Il presidente
G. FINALI.

CORTE DEI CONTI.

IL PRESIDENTE.

Visto il R. decreto 1° agosto 1895, n. 501;
Sentito il Consiglio di presidenza;

Determina quanto segue:

Art. 1.

Gli aspiranti al posto di volontario negli uffici della Corte dei conti dovranno aver compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età al giorno in cui scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione all'esame. La domanda da presentarsi alla Corte dei conti, segretariato generale, scritta e firmata di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo di una lira, colla indicazione della paternità e del domicilio, sarà corredata dei documenti che seguono:

a) atto di nascita;

b) diploma di laurea universitaria, o di licenza liceale o d'istituto tecnico;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da sei mesi almeno, e in caso di residenza più breve, anche dal sindaco del luogo di precedente dimora;

d) certificato del sindaco del Comune ove risiede l'aspirante, dal quale risulti che questo è cittadino italiano;

e) certificato di penalità, rilasciato dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale sotto la cui giurisdizione è posto il Comune nel quale l'aspirante è nato;

f) certificato medico, debitamente autenticato, comprovante che l'aspirante è di sana costituzione, dotato di buona vista ed esente da imperfezioni fisiche. Tale certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale;

g) prova di avere adempiute le prescrizioni della legge sulla leva, per quelli che sono già incorsi nell'obbligo del servizio militare.

Potranno dare inoltre notizia di servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche o private.

I certificati di cui alle lettere *c*, *e*, *f*, dovranno essere di data non anteriore di mesi 3 a quella dell'avviso di concorso.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I minorenni dovranno inoltre presentare l'atto di consenso del genitore o tutore.

Art. 2.

Le domande insieme ai documenti saranno presentate nel termine fissato dall'avviso di concorso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Del giorno stabilito per gli esami sarà dato avviso agli ammessi al concorso.

Art. 3.

Gli esami saranno dati presso la Corte dalla Commissione appositamente istituita.

Art. 4.

Gli esami saranno per iscritto ed orali e verseranno sulle materie comprese nel programma, che fa seguito alla presente ordinanza; gli scritti in tre giorni consecutivi e gli orali in uno o più giorni, secondochè sarà richiesto dal numero degli aspiranti.

Per lo svolgimento del tema scritto saranno assegnate in ciascun giorno otto ore, decorse le quali, gli aspiranti dovranno consegnare i loro lavori alla Commissione anche se non ultimati.

Non saranno ammessi all'esame orale coloro che nell'esame scritto non risultassero approvati.

Art. 5.

La Commissione, a seconda delle partizioni del programma, formulerà per ciascuna materia vari temi distintamente per l'esame orale e per l'esame scritto, scrivendoli nel giorno precedente all'esame in separati fogli con numeri progressivi.

Nel giorno dell'esame saranno distintamente per ciascuna materia imborsati i numeri dei temi per estrarre a sorte quello che dovrà servire per l'esame.

Art. 6.

Durante le prove scritte è proibito agli aspiranti di conferire sia con persone estranee che fra loro e di consultare scritti o stampati, ad eccezione dei testi di leggi e di regolamenti, che, a loro richiesta, saranno posti a loro disposizione per cura della Commissione.

All'aspirante, che contravvenga a queste prescrizioni, sarà considerato come nullo l'esame scritto, coll'esclusione dall'esame orale; e nel processo verbale saranno esposte le cause dell'esclusione.

Art. 7.

Per tutta la loro durata assisterà alle prove scritte almeno uno dei commissari.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo porrà entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa nella quale abbia scritto il proprio casato nome e paternità. Chiusa anche la seconda busta, la rimetterà al commissario presente. Questi vi apporrà l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora della presentazione e la propria firma. Il riconoscimento dei nomi dovrà essere fatto solamente dopo che tutti gli scritti dei concorrenti saranno stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Compiute le prove scritte, le buste contenenti i lavori di ciascun aspirante saranno riunite e trasmesse giornalmente al presidente della Commissione, unitamente al processo verbale.

Art. 9.

I candidati ammessi all'esame orale riceveranno avviso del giorno in cui dovranno presentarsi.

L'appello dei candidati agli esami orali sarà fatto per ordine alfabetico.

Il giudizio delle prove verbali e scritte sarà espresso con la media dei punti assegnati in ciascuna, da ciascun esaminatore, che disporrà di dieci punti.

Per essere dichiarati vincitori nella prova dovranno i concorrenti avere riportato non meno di sette punti medi del numero massimo dei punti, tanto nella prova scritta che nella orale, e avranno diritto alla nomina di volontario entro i limiti dei posti messi a concorso, in ordine ai punti ottenuti.

Art. 10.

La classificazione degli aspiranti riconosciuti vincitori e di quelli riconosciuti idonei si fa nell'ordine dei punti ottenuti. A parità di voti avrà la precedenza il candidato:

a) che sia fornito di diploma universitario;

b) che abbia già servito lodevolmente nelle Amministrazioni governative;

c) che abbia già superati, con esito favorevole, concorsi in altre Amministrazioni dello Stato.

A parità di condizioni avrà la precedenza il più anziano di età.

Art. 11.

La Commissione, dopo compiuti gli esami, ne riassumerà in un elenco complessivo il risultato, riportando la media generale ottenuta da ciascun aspirante, da trasmettersi alla presidenza della Corte insieme ad una relazione sulle operazioni compiute.

Art. 12.

Il presidente della Corte destinerà un capo sezione ad esercitare le funzioni di segretario della Commissione.

Roma, 21 agosto 1905.

3 G. BACCELLI.

(Pel programma degli esami vedi *Gazzetta ufficiale* del 19 gennaio corrente, n. 16).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile approvato con il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a n. 35 posti di ingegnere allievo nel R. Corpo del genio civile con l'annuo stipendio di L. 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma, e comincieranno il giorno 15 aprile 1907.

Non potranno essere assunti in servizio i concorrenti che non abbiano riportato complessivamente negli esami almeno 160 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 30 marzo 1907, presentare domanda su carta da bollo di L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole;

d) se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca od inglese.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia in formato *visita* con la firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine (legalizzato dal prefetto) od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma di ingegnere civile rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

h) i certificati dei punti riportati in tutte le materie di studio presso le Università e presso le scuole od Istituti sopra indicati.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati i certificati degli studi diversi compiuti e dei servizi eventualmente prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino: la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente prese parte, il modo in cui detti servizi furono compiuti.

I documenti, di cui alle lettere *a*, *c*, *f*, e quelli indicati ne precedente capoverso dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

Per gli ingegneri che alla data del presente decreto si trovano inscritti nel ruolo degli aiutanti del R. corpo del genio civile, il limite d'età determinato dal comma *b* del precedente articolo è prorogato al 40° anno.

Art. 5.

I concorrenti che si trovino nella predetta condizione e tutti quelli che provino di essere in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, dell'art. 3.

Art. 6.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che siansi già presentati infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (art. 34 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, art. 35 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 7.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà per mezzo delle competenti Prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 8.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie.

1° *Costruzioni stradali e ferroviarie:*

a) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie — Limiti di pendenze — Raggi delle curve — Strade nazionali, provinciali e comunali — Ferrovie — Tramvie — Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte — Movimenti di materie — Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi — Opere di presidio contro le piene e le mareggiate.

b) Muri di sostegno — Ponti e viadotti — Fondazioni ordinarie e pneumatiche — Calcoli di resistenza — Armature — Gallerie, tipi principali secondo le qualità dei terreni attraversati — Metodi di attacco — Perforazione ordinaria e meccanica.

c) Ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi — Prove dei metalli in officina — Prove statiche e dinamiche.

d) Manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte — Rettificazioni e ricostruzioni.

2° *Opere idrauliche:*

a) Idrografia — Fisica e idrometria dei corsi d'acqua.

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative — Imboschimenti — Briglie — Arginature — Bacini di ritenuta.

c) Canali di navigazione, d'irrigazione ed industriali — Opere d'arte relative.

d) Allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili — Canalizzazione nella città — Fognature.

e) Bonificazioni — Colmate naturali ed artificiali — Prosciugamento meccanico — Canali di scolo — Fognature dei terreni.

f) Opere marittime — Disposizioni generali dei porti — Moli e dighe — Calate e loro arredamento — Scali — Darsene — Bacini di raddobbo — Ormeggi — Fari e fanali — Dromi — Mede e boe.

3° *Architettura:*

a) Costruzioni civili e rurali - Diversi stili di architettura — Edifici pubblici — Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici.

b) Volte e soffitti — Solai — Pavimenti — Copertura — Incavalcature e centine in legno ed in ferro — Tettoie metalliche ed in legname — Pensiline.

c) Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

4° *Materiali di costruzione:*

Scelta, prova, ed impiego dei materiali — Mattoni — Pietrame — Pietra da taglio — Ferro — Legname — Sabbie — Pozzolane — Calce — Cementi — Malte — Calcestruzzi — Sidero cementi

5° *Fisica tecnica:*

Calore — Combustione — Gas e vapori e loro proprietà — Gassogeni — Illuminazione a gas ed altri sistemi — Elettrotecnica — Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica — Telegrafi — Telefoni — Illuminazione e trazione elettrica.

6° *Macchine:*

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed altri sistemi — Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga — Ruote — Turbine — Macchine per sollevare e caricare pesi — Automobili.

7° *Leggi sul servizio delle opere pubbliche.*

8° *Lingua francese.*

Art. 9.

Per gli esami sono assegnati cinque giorni; quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema obbligatorio per tutti sulle materie tecniche del programma di cui al precedente articolo, nel terzo un tema a scelta sulle materie tecniche del programma stesso. Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese che consiste nella composizione in tale lingua di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori.

I candidati che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese, ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 10.

L'esame orale pei concorrenti, che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti presentati, sulle materie affini e sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 11.

Il modo in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 10 gennaio 1907.

Pel ministro
DARI.

4

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Malgrado tutto il chiasso della stampa, l'opera di Clémenceau contro la dimostrazione pel riposo festivo ha ottenuto l'assentimento della Camera, anzi si può dire il plauso, giacchè l'ordine del giorno che approvava le dichiarazioni del Governo ottenne quasi l'unanimità. Il resoconto telegrafico della seduta della Camera francese, riferisce in merito:

« Vaillant, socialista, interpella il Governo sulla chiusura illegale della Borsa del lavoro e le violenze da parte della polizia nelle dimostrazioni che vi sono state ieri a Parigi. Il presidente del Consiglio, Clémenceau, risponde dando alcune spiegazioni e dichiara che è necessario assicurare l'ordine nelle vie. L'ordine del giorno Vaillant, che suona disapprovazione all'operato del Governo, è respinto con 444 voti contro 55. Si approva invece, con 463 voti contro 58, un ordine del giorno che approva le dichiarazioni del Governo ».

I socialisti, nella votazione alla Camera, avrebbero forse trovato dei seguaci, ma gli eccessi a cui si abbandonarono i dimostranti di domenica, furono la più convincente dimostrazione delle ragioni per le quali Clémenceau aveva vietata la dimostrazione ed alienarono gli animi dei socialisti.

***

Il ministro ungarico, Polonyi, prendendo occasione dalla discussione del bilancio della giustizia, suo dicastero, rilevò gli attacchi diretti contro di lui in base alla denuncia dell'ex-borgomastro Halmos che, come è noto, lo ha accusato di avere un tempo approfittato della sua qualità di membro del Consiglio municipale per lucrare a proprio vantaggio.

Polonyi disse: « Avrei desiderato che l'Halmos ripetesse questa accusa dinanzi al tribunale competente, del quale avrei tranquillamente atteso la sentenza; ma con mia sorpresa stanotte il medico curante dell'Halmos si recò da me e mi disse che l'ex-borgomastro gli aveva confessato di essere in questi giorni tormentato dai rimorsi per avermi ingiustamente accusato. Il medico mi pregò di accomodare la quistione. Io accettai, ed egli mi consegnò una dichiarazione di Halmos, redatta in questo senso ».

Dopo simile dichiarazione si credette che l'incidente fosse chiuso; ma invece risorse più aspramente di prima. I figli dell'ex-borgomastro affermano che il medico Wein ottenne la dichiarazione del padre loro all'insaputa dei parenti, dicendogli che le sue condizioni di salute erano tali da escludere che potesse sostenere l'emozione di un eventuale processo e che, se non voleva morire oppure impazzire, facesse la dichiarazione nei sensi suddetti.

I figli dell'Halmos accusano il medico di aver commesso in questa guisa un ricatto contro il loro padre e riconfermano, dietro la propria responsabilità, le accuse ora ritirate.

***

È noto che anche gli Stati Uniti, in occasione del disastro tellurico di Kingston, mandarono una squadra con soccorsi, comandata dall'ammiraglio Dawis. Il governatore inglese di Kingston non vide di buon occhio l'arrivo della squadra americana e fece subito sapere all'ammiraglio Dawis di non avere bisogno dei suoi aiuti. Nullameno questi sbarcò un drappello dei suoi marinai che si diedero allo sgombero delle macerie, alla demolizione delle rovine pericolanti ed al soccorso dei feriti. L'ammiraglio scrisse di poi al governatore dicendogli che forse la difesa della proprietà privata nella città devastata poteva essere insufficiente e che, a suo parere, sarebbe stato necessario il soccorso dei suoi marinai, ispirato a semplici ragioni di umanità.

Il governatore a questa lettera rispose in modo così altezzoso ed ironico, per cui l'ammiraglio non potè altro replicare se non che immediatamente salpava da Kingston per non compromettere la dignità degli Stati Uniti.

Tutta la stampa inglese è indignata per la condotta del governatore ed invoca provvedimenti, deplorando che un'opera di pietà abbia potuto cangiarsi in un incidente diplomatico.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il duca degli Abruzzi, reduce da Londra, è giunto ieri a Genova, ove scese a palazzo Reale.

S. A. si tratterrà a Genova alcuni giorni.

Consorzio nazionale. — Il Comitato centrale del Consorzio nazionale ci comunica il seguente telegramma, documento nuovo della benevolenza con cui S. M. il Re onora l'istituzione e i suoi rappresentanti:

« *S. A. R. il Duca di Genova,*

presidente del Consorzio nazionale — Torino.

Conosco la sincerità di sentimenti che suggeriva i gentili voti della Commissione direttiva del Consorzio nazionale e che mi tornavano tanto meglio accetti per esserne stata interprete Vostra Altezza Reale.

Nel ringraziare di cuore, ricambio i migliori voti all'Altezza Vostra Reale e ai suoi colleghi che la coadiuvano nella benemerita patriottica impresa.

VITTORIO EMANUELE ».

*** Il patrimonio del Consorzio nazionale era il 31 dicembre 1905 di L. 63,907,458.56; il 31 dicembre 1906 di L. 66,419,884.03. È dunque aumentato nell'anno 1906 di L. 2,512,425.47.

Nei primi giorni di quest'anno, esatti gli interessi, convertiti in rendita, il patrimonio dell'istituzione è ora di L. 67,729,476.48, calcolata la rendita al valore nominale; di L. 68,542,063 68, calcolata al prezzo medio di Borsa in questi giorni con l'aumento di L. 3,822,017.92 dal 31 dicembre 1905.

Associazione della Stampa. — Venerdì 25 corr, alle ore 21.30, nel salone dell'Associazione, Alfredo Testoni leggerà i sonetti vecchi e nuovi della *Sgnera Cattareina.*

Elezione politica. — *Collegio di Bardolino.* — È stato proclamato il ballottaggio fra Montresor e De Stefani.

Le onoranze funebri a Giuseppe Saracco. — Informano da Acqui che quel sottoprefetto ed i sindaci di Acqui e Bistagno si abboccarono coi nipoti del defunto senatore Saracco per prendere i definitivi accordi pei funerali.

Non risultando nel testamento disposizioni speciali del defunto circa i suoi funerali, tranne quella di essere sepolto a Bistagno presso la seconda moglie, sono stati fissati i funerali a domattina in forma modesta, secondo le abitudini di vita e il desiderio varie volte espresso dal defunto.

Venne preparata una camera ardente nel grande vestibolo del palazzo. Vi fanno il servizio di onore le guardie municipali.

Le autorità regionali e i cittadini si recarono tra ieri ed oggi in mesto pellegrinaggio ad apporre le firme sul registro.

Il trasporto avverrà alle 9.30 subito dopo l'arrivo del treno speciale da Acqui.

Il corteo, percorrendo la via Saracco e il viale di circonvallazione, arriverà alla chiesa parrocchiale, donde, compiuto l'ufficio funebre, proseguirà pel camposanto, distante mezzo chilometro dall'abitato.

Farà servizio un reparto del 23 artiglieria.

Giunse un affettuosissimo dispaccio di condoglianza diretto da S. M. il Re alla famiglia anche per S. M. la Regina. S. M. la Regina Madre ha pure telegrafato vivissime condoglianze.

Iermattina, dopo una breve commemorazione del defunto fatta al tribunale, venne tolta l'udienza.

Tutti gli edifici pubblici e molti privati ad Acqui e Bistagno hanno esposto la bandiera abbrunata.

Mercoledì, durante i funerali, resteranno chiusi gli uffici e le scuole.

S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, a nome proprio e dei colleghi di Gabinetto, inviò un caloroso telegramma di condoglianza alla famiglia Saracco.

Necrologio. — Un'altra esistenza preziosa agli studî e cara alla patria, decoro del nome d'Italia nel mondo civile, si è spenta ieri a Milano.

Graziadio Ascoli, senatore del Regno, moriva in seguito a paralisi cardiaca occasionata da un attacco d'influenza.

Nato nel luglio del 1829 a Gorizia, l'Ascoli si dedicò giovanissimo agli studî delle lingue e della storia segnatamente dei paesi orientali, esordendo nel 1854 con una pubblicazione che venne salutata dal plauso di tutti gli studiosi della scienza glottologica ed affini. Nel 1860 entrò professore per meriti alla Accademia scientifico-letteraria di Milano, coprendovi la cattedra di glottologia comparata, che tenne ininterrottamente fino a pochi giorni fa, allorquando il male lo costrinse a lasciarla, fra il rammarico degli allievi e dei colleghi dai quali tutti riscuoteva reverenza affettuosa.

Molte e importanti sono le pubblicazioni dell'Ascoli. I suoi *Corsi di glottologia* gli valsero il premio Bohn dell'Accademia di Berlino, e furono tradotti nelle principali lingue. Le sue *Lezioni di fonologia* segnarono un nuovo passo della scienza a cui si era con tanta perseveranza dedicato.

Le più cospicue Accademie segnarono con questo orgoglio il suo nome tra i loro soci d'onore. Egli fu membro dell'Accademia dei Lincei, dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti e delle Accademie di Berlino, Vienna, Budapest, Pietroburgo. Fece anche ripetutamente parte del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Nel gennaio del 1889 venne nominato senatore del Regno.

Anima fiera e solitaria, consacrata agli studi ardui e severi, egli non fu popolare, ma nell'albo glorioso di coloro che col sapere e la nobiltà della vita aggiungono decoro alla patria, Graziadio Ascoli lascia luminosamente scritto il suo nome.

Conferenze agricole — Nel pomeriggio di ieri, a Firenze, nell'aula magna dell'istituto di studi superiori ebbe luogo l'inaugurazione della serie di conferenze che il Comitato promotore dell'Istituto agricolo italiano ha organizzato colà per l'anno in corso.

Vi intervennero S. A. R. il conte di Torino, S. E. il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, on. Sanarelli, il Comitato promotore dell'Istituto, molti deputati, il prefetto, il rappresentante il sindaco, il presidente della Camera di commercio, molti magistrati, il comm. Vittorio Nazari del Ministero dell'agricoltura, numerose notabilità e molte signore.

Parlò applaudito il barone Franchetti, presidente dell'Istituto agricolo, che presentò l'oratore, prof. Isaia Baldrati.

Quindi parlò l'on. Sanarelli, il cui discorso fu vivamente applaudito.

Infine il prof. Baldrati, direttore dell'ufficio agricolo sperimentale dell'Eritrea, parlò sul tema: *Necessità di diffondere in Italia la conoscenza dell'agricoltura coloniale e de' suoi prodotti.*

Il discorso fu applauditissimo.

S. A. R. il conte di Torino e S. E. l'on. Sanarelli si congratularono con l'oratore.

Scossa di terremoto. — Iermattina, a Palermo, alle 4.45 venne avvertita una scossa di terremoto ondulatoria della durata di pochi secondi.

I vini italiani agli Stati Uniti N. A. — Un rapporto del R. enotecnico a New York si occupa dell'andamento dei vini italiani negli Stati Uniti nel mese di ottobre e nei primi 10 mesi del 1901.

Da esso risulta che le cifre riguardanti l'importazione dei vini e liquori italiani durante il mese di u. s., confermano l'andamento sempre più lusinghiero del commercio dei nostri vini negli Stati Uniti in cui furono importati durante il mese in parola vini e liquori nazionali per dollari 95,347, contro dollari 65,043 nel mese corrispondente del 1905. Il totale dell'importazione per i primi dieci mesi del corrente anno ascende a dollari 1,032,937 contro dollari 800,679 nello stesso periodo dell'anno precedente, con un aumento a vantaggio del corrente anno di dollari 232,258.

Presumendo che l'importazione dei nostri vini e liquori si mantenga nei rimanenti due mesi dell'annata in corso al livello della media indicata durante i primi 10 mesi, il che è una ipotesi modesta, poichè gli ultimi due mesi dell'annata segnano ordinariamente un periodo di intensa attività del commercio di tali prodotti, l'annata corrente dovrebbe chiudersi con un totale per questa importazione di circa L. 6,425,000, superiore cioè di circa L. 1,500,000 alla corrispondente cifra del 1905. Con aumento in siffatta misura il R. enotecnico esprime il giudizio che il nostro commercio non abbia motivo di lagnarsi del mercato degli Stati Uniti, che dev'essere riconosciuto quale di primaria importanza anche per tale nostro prodotto, non ostante la deplorevole apatia di taluni esportatori a riguardo del medesimo.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Caboto*, della Società veneziana di navigazione a vapore, è partito il 20 corr. da Karachi per Bombay, diretto a Calcutta.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 21. — *Camera dei deputati.* — Sinac presenta una mozione che tende ad introdurre una riforma generale della legge elettorale per le elezioni politiche, dipartimentali e comunali. Il progetto viene rinviato alla Commissione per il decentramento.

Il ministro della guerra, generale Picquart, presenta il progetto di legge relativo alla soppressione dei Consigli di guerra, che viene rinviato alla Commissione delle riforme giudiziarie.

ROCHEFORT SUR MER, 21. — Stamane è avvenuto un grave accidente nel bacino del commercio. È scoppiata la caldaia di un vapore.

Dieci persone sono rimaste morte, ustionate o ferite.